

proposta di legge n. 81

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 9 ottobre 2001

DISCIPLINA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO
DELLE STRUTTURE SOCIALI A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

Signori Consiglieri,

la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede all'articolo 11, comma 1, che "i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica e dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5 (ONLUS, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati) sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali".

Lo stesso articolo, al comma 3, recita che "i comuni provvedono all'accreditamento, e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base della determinazione" di criteri che la stessa Regione è tenuta ad emanare.

Con decreto 21 maggio 2001, n. 308 del Ministro per la solidarietà sociale sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, con rinvio alle Regioni del compito di recepirli ed integrarli, individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalità e i termini entro cui prevedere, anche in regime di deroga, l'adeguamento ai requisiti per le strutture già operanti.

L'attuale quadro normativo permette pertanto di ottemperare, in materia più puntuale ed adeguata ai cambiamenti che sono nel frattempo sopravvenuti nel sistema del welfare a livello nazionale e regionale, a quanto già previsto dalla l.r. 5 novembre 1988, n. 43, definendo i requisiti al fine dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture, in assenza dei quali sono state concesse in questi anni dalla Regione autorizzazioni provvisorie, sulla base delle deliberazioni amministrative n. 272/1995 e n. 54/1996.

Anche il "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002", approvato con deliberazione consiliare n. 306/2000, prevede che il Consiglio regionale individui le tipologie delle strutture soggette ad autorizzazione, nonché gli standard di idoneità e qualità delle stesse; lo stesso piano rinvia altresì a successivo atto la definizione dei criteri per l'accreditamento, la fissazione delle modalità e delle procedure nonché i criteri delle tariffe per le prestazioni erogate.

La presente proposta di legge disciplina quindi i requisiti in base ai quali i Comuni rilasciano l'autorizzazione all'esercizio delle strutture a ciclo diurno e residenziale, definisce altresì le tipologie delle strutture soggette ad autorizzazione e di quelle soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività (articolo 1).

L'articolo 2 individua le tipologie di strutture regolamentate dalla legge stessa, sulla base del decreto ministeriale già citato (articolo 2), e gli articoli 3, 4, 5 e 6 definiscono le tipologie di strutture rispettivamente rivolte a minori, disabili, anziani ed adulti con problematiche psico-sociali, e che rientrano, ai fini dell'individuazione dei requisiti minimi, nelle categorie di cui allo stesso d.m.: strutture a carattere comunitario, strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera, strutture residenziali protette e strutture a ciclo diurno. Per le strutture per persone affette da AIDS, nonché per altre strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie, già normate dalla l.r. 20/2000, si fa riferimento a quanto previsto dalla stessa, e dagli atti ad essa conseguenti, relativamente alla determinazione dei requisiti richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio (articolo 7).

Gli articoli 8 e 10 definiscono rispettivamente i requisiti minimi per l'autorizzazione e per la comunicazione di avvio di attività, gli articoli 7 e 9 specificano quali sono le strutture soggette ad autorizzazione e quali a comunicazione di avvio di attività, l'articolo 11 stabilisce la procedura per il rilascio dell'autorizzazione e per la comunicazione di avvio di attività, gli articoli 12 e 13 normano la funzione di vigilanza e controllo e le modalità per la sospensione o revoca dell'autorizzazione nel caso di violazione delle norme della presente legge, di gravi disfunzioni assistenziali.

Al fine di delegiferare, la legge (articolo 15) rinvia ad un regolamento di esecuzione, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei requisiti funzionali, strutturali ed organizzativi, anche ad integrazione di quelli già definiti agli articoli 8 e 10, per le diverse tipologie di strutture, nonché delle modalità per l'adeguamento di quelle già operanti. Al regolamento è altresì demandata la determinazione delle modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione e della comunicazione di avvio di attività, nonché delle procedure e modalità per ottenere l'accreditamento delle strutture autorizzate ed i criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati.

L'articolo 16 risponde all'esigenza di avere un quadro conoscitivo certo e costantemente aggiornato sull'offerta di strutture e servizi operanti nel territorio regionale, al fine della programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali, affidando all'Osservatorio regionale per le politiche sociali, istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, il compito, tra gli altri, di acquisire i dati informativi relativi alle strutture autorizzate e a quelle tenute all'obbligo di comunicazione di avvio di attività.

Infine l'articolo 17 definisce le norme transitorie ed abroga l'articolo 9 della l.r. 43/1988 relativo ai requisiti organizzativi e funzionali delle strutture residenziali e semiresidenziali e all'autorizzazione al funzionamento.

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione, mediante l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO delle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, garantisce ai cittadini l'erogazione e la qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie.

2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture a ciclo diurno e residenziale, definisce altresì le tipologie delle strutture soggette ad autorizzazione e di quelle soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività.

Art. 2
(Tipologia delle strutture)

1. Le strutture di cui alla presente legge, gestite da soggetti pubblici e privati, sono rivolte a:

- a) minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
- b) disabili, per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
- c) anziani, per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari, finalizzati al mantenimento ed al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
- d) persone affette da AIDS, che risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
- e) persone con problematiche psico-sociali, che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Art. 3
(Strutture per minori)

1. Le strutture per minori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) vengono distinte secondo le seguenti tipologie:

- a) comunità familiare;
- b) comunità educativa;
- c) comunità di pronta accoglienza;
- d) comunità alloggio/gruppo appartamento per adolescenti.

2. Le strutture di cui al comma 1, lettera a) sono strutture educative residenziali caratterizzate dalla convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali.

3. Le strutture di cui al comma 1, lettera b) sono strutture educative residenziali a carattere comuni-

tario caratterizzate dalla convivenza di un gruppo di minori con un'équipe di operatori professionali che svolgono la funzione educativa come attività di lavoro.

4. Le strutture di cui al comma 1, lettera c) sono strutture educative residenziali a carattere comunitario caratterizzate dalla continua disponibilità e temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento, svolgendo attività lavorativa.

5. Le strutture di cui al comma 1, lettera d) sono strutture educative residenziali a carattere comunitario caratterizzate dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza, limitata ad alcuni momenti della giornata, di operatori professionali che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento.

Art. 4 (Strutture per disabili)

1. Le strutture per disabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) vengono distinte secondo le seguenti tipologie:

- a) comunità alloggio/gruppo appartamento;
- b) comunità socio-riabilitativa;
- c) residenza protetta;
- d) centro diurno socio-educativo-riabilitativo.

2. Le strutture di cui al comma 1, lettera a) sono strutture residenziali parzialmente autogestite destinate a soggetti maggiorenni in situazione di handicap (fisico, intellettuale, sensoriale), privi di validi riferimenti familiari, che mantengono una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

3. Le strutture di cui al comma 1, lettera b) sono strutture residenziali a carattere comunitario finalizzate a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone maggiorenni, in situazione di compromissione funzionale (fisica, intellettuale o sensoriale), con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza del nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato.

4. Le strutture di cui al comma 1, lettera c) sono strutture residenziali protette destinate a persone in situazione di handicap con gravi deficit psicofisici che richiedono un elevato grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo ad elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Le strutture di cui al comma 1, lettera d) sono strutture territoriali a ciclo diurno rivolte a soggetti in situazione di handicap che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico, con notevole compromissione delle autonomie funzionali e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo; possono trovare collocazione al-

l'interno o in collegamento con una delle tipologie di cui al comma 1, lettere b) e c).

Art. 5
(Strutture per anziani)

1. Le strutture per anziani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) vengono distinte secondo le seguenti tipologie:

- a) comunità alloggio/gruppo appartamento;
- b) casa albergo;
- c) casa di riposo;
- d) residenza protetta;
- e) centro diurno.

2. Le strutture di cui al comma 1, lettera a) sono strutture residenziali parzialmente autogestite consistenti in un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

3. Le strutture di cui al comma 1, lettera b) sono strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera destinate ad anziani autosufficienti, costituite da un insieme di alloggi di piccole dimensioni e varia tipologia dotati di tutti gli accessori per consentire una vita autonoma e da servizi collettivi a disposizione di cui li richiede.

4. Le strutture di cui al comma 1, lettera c) sono strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera destinate ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi, anziché gestire in maniera autonoma la propria vita, o che hanno dei limiti, di natura fisica, psichica, economica o sociale, nel condurre una vita autonoma.

5. Le strutture di cui al comma 1, lettera d) sono strutture residenziali protette ad elevata integrazione socio-sanitaria destinate ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche sensoriali o miste, non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.

6. Le strutture di cui al comma 1, lettera e) sono strutture a regime semi-residenziale, ad elevata integrazione socio-sanitaria, destinate ad accogliere, durante il giorno, anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche sensoriali o miste; possono trovare collocazione all'interno o in collegamento con una delle tipologie di cui al comma 1, lettere b), c) e d).

Art. 6
(Strutture per persone con problematiche psico-sociali)

1. Le strutture per persone con problematiche psico-sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) vengono distinte secondo le seguenti tipologie:

- a) comunità alloggio/gruppo appartamento per persone con disturbi mentali;
- b) comunità alloggio/gruppo appartamento per ex tossicodipendenti;

- c) comunità alloggio/gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico;
- d) comunità familiare;
- e) alloggio sociale per adulti in difficoltà;
- f) centro di pronta accoglienza per adulti;
- g) centro di accoglienza per detenuti o ex detenuti;
- h) casa rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale.

2. Le strutture di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono servizi residenziali a carattere temporaneo o permanente, consistenti in un nucleo di convivenza a carattere familiare rispettivamente per persone con disturbi mentali, ex tossicodipendenti o gestanti e madri con figli a carico, prive di validi riferimenti familiari, o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento dal nucleo familiare, che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.

3. Le strutture di cui al comma 1, lettera d) sono strutture residenziali che accolgono, in via temporanea o permanente, soggetti con limitata autonomia personale, anche in situazione di handicap (fisico, intellettuale e sensoriale), caratterizzate dalla convivenza continuativa e stabile con persone adulte che svolgono la funzione di accompagnamento sociale ed educativo.

4. Le strutture di cui al comma 1, lettera e) offrono una risposta di norma temporanea alle esigenze abitative e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere sociale, privi del sostegno familiare, o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individualizzato.

5. Le strutture di cui al comma 1, lettera f) sono strutture residenziali a carattere comunitario dedicate esclusivamente alle situazioni di emergenza.

6. Le strutture di cui al comma 1, lettera g) sono strutture residenziali a carattere comunitario che offrono ospitalità completa e/o diurna a persone già o ancora sottoposte a misure restrittive della libertà personale, negli istituti penitenziari o in misura alternativa.

7. Le strutture di cui al comma 1, lettera h) sono strutture residenziali a carattere comunitario che offrono ospitalità e appoggio a donne vittime di violenza fisica e/o psicologica, con o senza figli, e alle donne vittime della tratta e sfruttamento sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità.

Art. 7 (Autorizzazione)

1. Le strutture di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b), c) e d); 4, comma 1, lettere b), c) e d); 5, comma 1, lettere b), c), d) ed e); 6, comma 1, lettere g) e h) sono soggette ad autorizzazione all'esercizio. L'autorizzazione è rilasciata previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.

2. Sono altresì soggetti ad autorizzazione gli adempimenti e le trasformazioni delle strutture già autorizzate ai sensi della presente legge.

3. Per le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e) che erogano prestazioni socio-sanitarie a norma dell'articolo 8 ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, l'autorizzazione è rilasciata in conformità a quanto previsto dalla l.r. 16 marzo 2000, n. 20.

4. Restano ferme le disposizioni adottate in attuazione della legge 18 febbraio 1999, n. 45, in materia di strutture e servizi destinati al recupero e alla riabilitazione della tossicodipendenza.

Art. 8

(Requisiti delle strutture soggette ad autorizzazione)

1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, le strutture soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;
- b) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati a camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
- c) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
- d) adozione da parte del soggetto gestore di una carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 328/2000, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con l'indicazione delle prestazioni ricomprese;
- e) presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate;
- f) presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
- g) adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per gli stessi di un piano individualizzato di assistenza, e, per i minori, di un progetto educativo individuale; il piano individualizzato ed il progetto educativo individuale devono indicare, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità di intervento, nonché il piano delle verifiche.

Art. 9

(Comunicazione di avvio attività)

1. Le strutture di cui agli articoli 3, comma 1, lettera a); 4, comma 1, lettera a); 5, comma 1, lettera a); 6, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f)

sono soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività.

2. Sono soggette altresì a comunicazione la cessazione dell'attività, nonché ogni eventuale variazione relativa all'attività medesima.

Art. 10

(Requisiti delle strutture soggette a comunicazione di avvio attività)

1. Fermo restando il possesso dei requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione, le strutture soggette all'obbligo della comunicazione di avvio di attività di cui all'articolo 9, comma 1, devono:

- a) adottare un regolamento sulle modalità di accoglimento e dimissione degli ospiti, nonché di compartecipazione degli ospiti medesimi alle spese di gestione;
- b) tenere un registro delle presenze.

Art. 11

(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione e la comunicazione di avvio attività)

1. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto gestore al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.

2. Il Comune, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. La comunicazione di avvio di attività è presentata dal soggetto gestore al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura.

4. Le modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione e della comunicazione di avvio di attività sono definite dal regolamento di cui all'articolo 15.

Art. 12

(Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione)

1. Nel caso di violazione delle norme della presente legge, del venir meno dei requisiti o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediante opportuni ed idonei interventi, il Comune diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione entro un termine stabilito o a presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni.

2. Il Comune, qualora non ritenga sufficienti le giustificazioni addotte o nel caso in cui sia trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ordina la chiusura della struttura fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento; la riapertura deve essere appositamente autorizzata.

3. Nel caso di gravi e ripetute infrazioni alle norme della presente legge o alle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di ripetute e gravi disfunzioni assistenziali, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione decade nei casi di:
- a) estinzione della persona giuridica, titolare dell'autorizzazione;
 - b) volontaria rinuncia del titolare;
 - c) decesso del titolare privato con mancata cessione della struttura, debitamente autorizzata, ad altra persona fisica o giuridica, fatto salvo l'esercizio provvisorio degli eredi per un periodo non superiore a centottanta giorni dall'avvenuto decesso del titolare medesimo.

Art. 13

(Verifica periodica dei requisiti e vigilanza)

1. Il Comune, anche avvalendosi dei servizi del dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio, procede a verifiche ispettive tese all'accertamento della permanenza dei requisiti delle strutture di cui alla presente legge.

2. I soggetti gestori delle strutture inviano con periodicità triennale al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti.

Art. 14

(Accreditamento)

1. Con il regolamento di cui all'articolo 15 sono determinati i requisiti e le modalità per ottenere l'accreditamento delle strutture di cui alla presente legge, nonché i criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati.

Art. 15

(Regolamento)

1. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce i requisiti funzionali, strutturali ed organizzativi per le diverse tipologie di strutture di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, anche ad integrazione di quelli di cui agli articoli 8 e 10, per l'autorizzazione e per la comunicazione di avvio di attività, nonché le ulteriori norme necessarie per l'attuazione della legge medesima.

Art. 16

(Osservatorio regionale per le politiche sociali)

1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali l'Osservatorio regionale per le politiche sociali, con il compito di attivare un sistema informativo regionale dei servizi sociali.

2. I Comuni inviano periodicamente i dati informativi relativi alle strutture autorizzate e quelli relativi alle strutture tenute all'obbligo di comunicazione di avvio di attività ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalità indicate dall'Osservatorio di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale definisce gli ulteriori compiti e le modalità operative dell'osservatorio,

nonché le forme organizzative e gli strumenti per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali.

Art. 17
(Norme transitorie e abrogative)

1. Il regolamento di cui all'articolo 15 è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le strutture già operanti, comprese quelle autorizzate provvisoriamente ai sensi delle deliberazioni consiliari n. 54/1996 e n. 272/1995 e della deliberazione della Giunta regionale n. 25/2000, devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge, secondo quanto previsto nel regolamento medesimo.

3. E' abrogato l'articolo 9 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43.